

CAMERA DEI DEPUTATI N. 945

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLO CASINI, NICOTRA, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERNI, BERTOLI, BIOCCHI, BORRA, CARLI, CAROLI, CASTELLOTTI, COLONI, CURSI, DEGENNARO, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FORMIGONI, FORTUNATO, FRONZA CREPAZ, GELPI, GITTI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LUCCHESI, LUSETTI, MENSORIO, MICHELINI, NUCCI MAURO, PERANI, SANZA, SARETTA, SAVIO, TASSONE

Modifiche agli articoli 83 e 85 della Costituzione, al fine di consentire la partecipazione dei membri italiani del Parlamento europeo alla elezione del Presidente della Repubblica

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'elezione del Presidente della Repubblica è uno dei momenti più importanti della vita democratica. Egli costituisce la più alta carica dello Stato e — come dice l'articolo 87 della Costituzione — rappresenta l'unità nazionale.

Si capisce perciò perché tutti i sistemi democratici predispongano meccanismi elettorali per la nomina del Capo dello Stato rivolti ad accentuare al massimo il collegamento di essa con la volontà popolare. Ciò avviene o attraverso l'elezione a suffragio universale diretto (ad esempio in Francia, o — nella sostanza — negli Stati Uniti d'America dove gli elettori presidenziali precisano già, alla presentazione della candidatura, a chi daranno il voto se

eletti) o attraverso una elezione di secondo grado da parte di organi particolarmente rappresentativi e/o con maggioranze qualificate.

In Italia l'articolo 83 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati delle regioni, con maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta dell'assemblea in quelli successivi.

È evidente che tale disciplina, analoga a quella contenuta negli articoli 54 e 57 della Costituzione della Repubblica federale tedesca, mira a rafforzare la rappresentatività democratica del Capo dello Stato.

Pare, dunque, logico sviluppo di questa *ratio* integrare il collegio elettorale anche

con i membri italiani del Parlamento europeo. Essi, infatti, sono eletti direttamente dal popolo e ciascuno di essi ha una rappresentanza assai vasta di varie intere regioni d'Italia. La loro significanza rappresentativa è certamente superiore a quella dei delegati regionali, che giungono ad integrare il Parlamento in seduta comune dopo un'elezione di secondo grado che fa seguito ad una elezione diretta in ambito territoriale assai più ristretto.

A queste considerazioni non pare siano opponibili insuperabili argomenti in contrario.

Si potrebbe, infatti obiettare:

a) che i membri italiani del Parlamento europeo non hanno titolo per partecipare ad un atto del Parlamento italiano, in quanto appartenenti ad organo estraneo al nostro Stato;

b) che l'analogia con la integrazione dei delegati regionali non è calzante perché la funzione di questi ultimi in un ordinamento che dà significativa autonomia alle regioni, è di sottolineare simbolicamente l'unità nazionale, che il Presidente della Repubblica deve impersonare.

È facile rispondere:

a) il Parlamento in seduta comune è certamente un organo dello Stato italiano. È noto al riguardo il dibattito se esso sia un collegio perfetto, autonomo o meno rispetto alla Camera e al Senato. Ma qui non si chiede la partecipazione dei deputati europei al Parlamento in seduta comune come tale, ma solo al collegio che elegge il Capo dello Stato.

Il Parlamento in seduta comune ha anche altre funzioni: la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (articolo 90), la nomina di alcuni giudici del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104), l'elezione di alcuni componenti della Corte costituzionale (articolo 135).

Pretendere la partecipazione dei parlamentari europei anche a queste altre funzioni sarebbe eccessivo. Ma poiché per la

elezione del Presidente della Repubblica è previsto un collegio elettorale particolare, integrato ai fini di esaltarne la rappresentatività, non si vede perché i parlamentari europei non dovrebbero parteciparvi. Anche i delegati regionali appartengono ad enti autonomi e diversi dal Parlamento nazionale: se una integrazione è possibile, per così dire, dal basso, cioè a partire da livelli inferiori allo Stato, deve essere ammissibile anche a partire da livelli superiori. In una visione moderna ciò non deve apparire in contrasto con la sovranità. Alla fine i parlamentari europei sono eletti dal popolo italiano, nel territorio italiano, con leggi italiane, per adempiere ad impegni assunti dall'Italia in un quadro di collaborazione internazionale e in uno sforzo di unità europea, che ormai marca in profondità lo stesso modo di essere dello Stato italiano.

Si potrebbe dire che se i delegati regionali hanno la funzione simbolica di sottolineare l'unità nazionale rispetto al frazionamento regionale, i parlamentari europei avrebbero la funzione simbolica di sottolineare la strutturale funzione dello Stato italiano verso l'Europa come sovranazionale struttura di pace;

b) può ammettersi che i delegati regionali — come detto — abbiano anche una funzione simbolica. Di fatto, però, essi integrano il collegio. Di certo la loro presenza ha anche la funzione di allargare la base elettorale del Presidente della Repubblica. Tale allargamento in modo ancora più evidente e limpido sarebbe attuato con l'immissione dei membri italiani del Parlamento europeo.

In definitiva l'argomento resta breve e semplice: il Capo dello Stato deve essere il più possibile espressione del popolo italiano; i parlamentari europei, come quelli nazionali, sono la più intensa espressione democratica dell'intero popolo italiano; dunque è opportuno che anche essi partecipino alla elezione del Presidente della Repubblica.

Si confida, pertanto, nell'approvazione di questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i membri italiani del Parlamento europeo e tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima che scada il mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, integrato dai membri italiani del Parlamento europeo e dai delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ».